



## Il Presidente

...omissis...

### Fascicolo ANAC n. 3264/2022

**Oggetto:** Richiesta di parere concernente l'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di presidente del Collegio dei revisori ...omissis... e quella di presidente del Collegio dei revisori di ...omissis...

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 63157 del 2 agosto 2022 - si rappresenta quanto segue.

È pervenuta un'istanza di parere in merito al legittimo operato dei componenti del Collegio dei revisori dell'...omissis... In particolare, è stato chiesto se:

- a) tali revisori debbano considerarsi ancora in carica nonostante i limiti di durata imposti dagli artt. 5, comma 1, l.r. ...omissis... n. 16/2002, 4 l.r. ...omissis... n. 6/2013 e 12, comma 2, l.r. ...omissis... n. 21/2014;
- b) a seguito della sospensione di uno dei componenti dal Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF, lo stesso debba intendersi definitivamente decaduto dall'incarico con effetti sulla validità degli atti posti in essere dal collegio nel periodo successivo alla decadenza;
- c) il presidente del Collegio dei revisori dell'...omissis..., nominata presidente del Collegio dei revisori di ...omissis... versi in una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 5, comma 3, l.r. ...omissis... n. 6/2013 e dell'art. 6, comma 5, l.r. ...omissis... n. 21/2014.

I quesiti *sub* a) e b) riguardano profili estranei alle attribuzioni dell'Autorità e, pertanto, sarà analizzato esclusivamente l'ultimo interrogativo posto.

Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto l'...omissis... rientra nella categoria degli enti pubblici non economici. Analoga natura è rivestita anche dall'...omissis..., istituito con l.r. ...omissis..., n. 21/2014 (art. 1), che vi ha attribuito compiti e funzioni precedentemente svolti ...omissis..., disponendo lo scioglimento di quest'ultimi (art. 12).

I suddetti enti, dunque, ricadono nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/2013 in quanto, come precisato dall'Autorità nella delibera 1185 del 19 dicembre 2018, la nozione di ente pubblico deve intendersi in senso ampio, comprensiva anche degli enti pubblici non economici e non territoriali. Ciò in quanto essi sono espressamente ricompresi nella categoria delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, richiamato dalla lett. a) dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013.

Occorre, quindi, verificare se il ruolo di presidente del Collegio dei revisori di tali enti rientri, a sua volta, tra gli incarichi soggetti alla disciplina generale delle inconferibilità e incompatibilità.

L'art. 10 della l.r. ...omissis..., n. 6/1990 prevede che il Collegio dei revisori dell'...omissis..., sia nominato con delibera del Consiglio regionale e che il suo presidente venga designato dal Presidente della Giunta



regionale. Diversamente, per i componenti del Collegio dei revisori dell'...*omissis*..., la l.r. ...*omissis*..., n. 21/2014 dispone che gli stessi siano tutti nominati (presidente compreso) dal Consiglio regionale.

Al fine di poter verificare la riconducibilità di tali incarichi a quelli soggetti all'applicazione del d.lgs. n. 39/2013 (vale a dire gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie) occorre chiarire la natura delle funzioni ad essi attribuite. In particolare, ai sensi dell'art. 13 l.r. ...*omissis*..., n. 6/1990 il Collegio dei revisori dell'...*omissis*...;

- esamina i bilanci preventivi e consuntivi e predispone le relazioni che li accompagnano;
- controlla la gestione dell'Istituto;
- elabora annualmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto, da portare a conoscenza del Consiglio di amministrazione, il quale provvede a trasmetterla, con eventuali osservazioni alla Giunta ed al Consiglio regionale;
- assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

All'interno dell'...*omissis*..., invece, il Collegio dei revisori è preposto allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 20 d.lgs. n. 123/2011 e, più precisamente, è tenuto a:

- verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
- vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
- esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
- effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
- effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- redigere apposita relazione da allegare agli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio.

Inoltre, il succitato art. 20, comma 5, precisa che *"i collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici"*. Tale indicazione, invero, varrebbe anche per il Collegio dei revisori dell'...*omissis*..., le cui funzioni di vigilanza e controllo sull'operato degli organi dell'ente sono sostanzialmente sovrapponibili. Se ne inferisce che nessuna delle competenze spettanti ai revisori dei conti considerati può essere inquadrata nell'ambito delle funzioni dirigenziali o gestorie, che costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconfiribilità/incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 (cfr. delibera A.N.A.C. n. 1006 del 23 ottobre 2019).



In riferimento alla disciplina normativa di livello regionale richiamata nell'istanza, si ritiene che non trovi applicazione nel caso di specie l'art. 5, comma 3, l.r. ...*omissis*..., n. 6/2013. Ciò in quanto le cause di incompatibilità ivi indicate attengono esclusivamente ai revisori dei conti della Regione e non sono previste clausole estensive nei confronti dei revisori nominati presso enti controllati o vigilati dall'amministrazione regionale.

Resta, dunque, da esaminare l'applicabilità dell'art. 6, comma 5, l.r. ...*omissis*..., n. 21/2014. In base al tenore della disposizione (*"I componenti del Collegio non possono detenere o assumere incarichi o consulenze presso l'Eres o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della Regione"*) sembrerebbe che il presidente del Collegio dei revisori di ...*omissis*..., non possa al contempo ricoprire il medesimo incarico presso l'...*omissis*..., in quanto ente vigilato dalla Regione ...*omissis*.... Tuttavia, l'approfondimento di tale questione esula dalle competenze dell'Autorità, chiamata ad esprimersi soltanto in caso di applicazione del regime delle incompatibilità dettato dal d.lgs. n. 39/2013. Ad ogni buon fine si osserva che l'incarico di revisore dei conti rientra nella categoria più generale degli incarichi di consulenza, con conseguente applicazione dell'art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001. La norma prevede la necessaria verifica in ordine all'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, a carico degli interessati. In riferimento ai consulenti delle amministrazioni, inoltre, le *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016* adottate da A.N.AC. con delibera n. 1310/2016 chiariscono che *"agli obblighi indicati all'art. 15 si aggiunge quello relativo all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall'art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001"*. La comunicazione resa dall'incaricato e la sua attestazione da parte dell'ente conferente, dunque, sono oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente". Orbene, per quanto concerne gli aspetti d'interesse per l'Autorità, si ritiene che spetti all'...*omissis*..., valutare eventuali conflitti di interesse che potrebbero scaturire dalla contemporanea copertura dei due incarichi da parte della ...*omissis*..., adottando, ove necessario, idonee misure di prevenzione e sterilizzazione degli stessi.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 settembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente